



Regolamento Consigli Regionali

Articolo 1 – Norme Generali

Il presente Regolamento detta le procedure e le norme necessarie per il funzionamento dei Consigli Regionali

1.2 Ogni modifica e/o emendamento a questo Regolamento deve essere approvato dal CDN

Articolo 2 – Norme per la convocazione dei Consigli Regionali

2.1 I Consigli Regionali sono convocati in via ordinaria con scadenza bimestrale dal Presidente Regionale, tramite e-mail, lettera ordinaria e/o whatsapp da recapitare o inviare almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione.

2.2 Nella lettera e/o messaggio di convocazione deve essere indicato chiaramente ora, luogo, data e ordine del giorno da trattare.

2.3 I Consigli Regionali sono convocati in via straordinaria nei seguenti casi :

- a) dal Presidente in proprio ;
- b) da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso ;
- c) da 1/3 dei Soci Ordinari della Regione.

2.4 La convocazione tramite lettera ordinaria dovrà avvenire almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, mentre la convocazione tramite e-mail e whatsapp deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima della data fissata. Nella convocazione oltre al luogo e la data deve essere chiaramente indicato l'ora fissata della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno trenta (30) minuti di distanza dalla prima.

2.5 Il Consiglio Regionale e i Soci della Regione devono rispettare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le delibere emanate dal CDN

Articolo 3 – Norme per il funzionamento dei Consigli Regionali

3.1 Il Consiglio Regionale si considera validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, se presente la metà più uno dei membri.

3.2 Il Presidente Regionale o in sua assenza il Vice Presidente Regionale deve concordare con il CDN, la data e luogo della convocazione del Consiglio Regionale.

3.3 I membri del CDN possono partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale

3.4 Il Presidente, in proprio o per richiesta di un membro del Consiglio Regionale, può invitare alle riunioni altri soci di particolare esperienza e capacità, di ciò dovrà farsi menzione sull'ordine del giorno e successivamente sul verbale della riunione.

3.5 Il Consiglio Regionale sarà presieduto dal Presidente e il Segretario attenderà alla verbalizzazione.

3.6 Il verbale della riunione dovrà essere recapitato presso la sede della Federazione per presa visione di tutto il CDN

Articolo 4 – Norme per la convocazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria

4.1 L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trentuno (31) Gennaio, la convocazione avviene tramite lettera ordinaria ,e-mail e/o WhatsApp almeno dieci (10) giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

4.2 La Convocazione dell'assemblea Regionale Ordinaria deve essere concordata tra il Presidente Regionale e il CDN.

Articolo 5 – Norme per la convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria

5.1 L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata in via Straordinaria:

- a) Dal presidente Regionale in accordo con il CDN ;
- b) da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Regionale;
- c) da 1/3 dei soci della Regione

5.2 La convocazione avviene mediante lettera ordinaria e/o e-mail e sui social a disposizione della Federazione almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea

5.3 Nella convocazione dovrà essere indicato la data, il luogo, orario di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, la seconda convocazione dovrà essere fissata almeno trenta (30) minuti di distanza dalla prima.

Articolo 6 – Norme per il funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

6.1 L'Assemblea Regionale ,in prima convocazione sarà considerata valida con la presenza di almeno la metà più uno del Soci Ordinari, in seconda convocazione sarà ritenuta validamente costituita a prescindere dal numero dei Soci Ordinari della Regione.

6.2 il Presidente e il CDN possono Partecipare alle Assemblee Regionali.

6.3 il Socio per accedere all' Assemblea dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale ed essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso, inoltre al Socio può essere richiesto documento d'identità valido e ricevuta di pagamento del tesseramento dell' anno in corso

6.4 La presidenza dell'Assemblea sarà assunta da un socio votato dall'Assemblea e/o dal Presidente Regionale

6.5 il Segretario dell'assemblea sarà un socio ritenuto idoneo a svolgere tale ruolo votato dall'Assemblea e /o il Segretario Regionale

6.6 In Assemblea ogni Socio Ordinario ha diritto di parola e di voto , il Socio Onorario, il Presidente Onorario e il Socio Sostenitore hanno diritto di parola ma non di voto

Articolo 7 – Norme per il funzionamento dell'Assemblea Regionale Elettiva

7.1 L'Assemblea Regionale Elettiva è indetta dal Presidente uscente, se commissariato dal Presidente Nazionale – CDN o dal commissario deliberato dal CDN entro centoventi (120) giorni dalle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere svolta entro sessanta (60) successivi all'indizione

7.2 L'Assemblea Regionale Elettiva, sarà ritenuta valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari aventi diritto di voto , mentre in seconda convocazione essa sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei Soci Ordinari con diritto di voto

7.3 Nelle Regioni dove non ci sia il numero minimo di Soci per ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e almeno un(1) Consigliere l'Assemblea non potrà essere svolta. Comunque alle Regioni che vengono a trovarsi nelle condizioni sopra citate è concesso di unirsi alle Regioni confinanti che vengono a trovarsi nelle medesime condizioni, i Soci residenti all'estero vengono

automaticamente integrati con la regione confinante (es. Svizzera con Lombardia e/o Piemonte , Francia con Piemonte/Liguria, Austria con Trentino Alto Adige ecc.ecc.)e possono candidarsi se hanno i requisiti richiesti

7.4 Nel caso non vi fossero candidature per le cariche di Presidente, Vice Presidente , Segretario e un(1) Consigliere l'Assemblea non potrà essere svolta.

7.5 Nel caso non sia possibile nominare il Presidente d'Assemblea il Vice Presidente ,il Segretario d'Assemblea, il Presidente di seggio e almeno due(2) scrutinatori, l'Assemblea sarà invalidata.

7.6 L'assemblea Regionale Elettiva farà proprie le norme e le regole previste nel Regolamento Generale. In caso di commissariamento del Consiglio Regionale , i compiti del Presidente saranno assunti dal Commissario designato dal CDN

Articolo 8 – Ricorso avverso lo svolgimento delle elezioni

8.1 Nei casi dove sussistano valide ragioni, può essere presentato ricorso motivato avverso la procedura di svolgimento delle elezioni Regionali, entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi successivi lo svolgimento delle elezioni Regionali tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di partenza)o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) la missiva dovrà essere sottoscritta da uno o più Soci Ordinari della Regione presenti alle elezioni stesse e deve essere indirizzata al CDN

8.2 Dal ricevimento della Raccomandata A/R e/o Posta Elettronica (PEC), il CDN delibererà in merito al primo Consiglio utile, gli eventuali provvedimenti in merito.

Articolo 9- Vacanza improvvisa di una carica elettiva nel Consiglio Regionale.

9.1 Nell'ipotesi venissero a mancare le seguenti cariche: Presidente Vice Presidente e Segretario per espulsione, dimissioni o decesso il Consiglio Regionale provvederà, mediante la persona preposta per l'evento in occorso, alla convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria per procedere all'elezione della carica/che mancante.

9.2 L'assemblea Regionale Straordinaria dovrà riunirsi entro cento (100) giorni dalla notizia dell'evento accorso nel rispetto delle regole statutarie e regolamenti della FIPD Italia

9.3 Nel caso vengano a mancare dei Consiglieri Regionali, per espulsione, dimissioni o decesso si provvederà alla loro sostituzione con i Soci primi in graduatoria dei non eletti

9.4 In caso di esaurimento della graduatoria si provvederà alla sostituzione dei posti vaganti con nuove elezioni, nella prima Assemblea Regionale utile

Articolo 10 – Norma transitoria

10.1 Entro Trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento , gli Organi Regionali della FIPD Italia dovranno essere adeguarsi a quanto previsto nello stesso.

Articolo 11 – Norma Finale

11.1 Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalle Leggi e regolamenti della Repubblica Italiana, dallo Statuto FIPD Italia, dai Regolamenti e Delibere approvate ed emanate dal CDN

